

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE FRAZIONI

Art. 1 – La Consulta

Il presente regolamento generale della Consulta delle Frazioni ha lo scopo di disciplinare natura, struttura, organizzazione e funzioni della medesima Consulta nel rispetto di quanto sancito all'art. 36, comma 7, dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Durata

L'art. 37, al comma 7, dice che la Consulta delle Frazioni deve essere permanente. Il rinnovo dei suoi membri avviene entro sei mesi dall'elezione del Consiglio Comunale; nella mora del rinnovo comunque la Consulta continuerà ad operare nei termini di legge.

Art. 3 – Prerogative e funzioni

Le funzioni principali della Consulta sono:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
- esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l'adozione di atti relativi a problematiche legate alle realtà frazionali;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali relativi alle frazioni.

Art. 4 – Struttura

La Consulta delle Frazioni nella sua collegialità è rappresentativa delle Frazioni (Salvaterra, Villa d'Adige, Villafora e Crocetta) e delle località badiesi (Bova, Colombano).

Della Consulta devono far parte:

- 2 rappresentanti per ogni Frazione;
- 1 rappresentante per ogni Località.

Art. 5 – Modalità di nomina dei rappresentanti

Il Sindaco convocherà una pubblica assemblea per ogni Frazione e località collegata, durante la quale saranno indicati i nominativi delle persone che si rendono disponibili alla nomina.

La stessa nomina si intende quindi di competenza del Sindaco.

Art. 6 – Presidente

Il Presidente è nominato all'interno della medesima Consulta.

In caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il Presidente della Consulta o suo delegato può chiedere audizione innanzi al Sindaco e/o alle Commissioni Consiliari Permanenti per la trattazione di particolari argomenti.

Il Presidente inoltre deve firmare ed inoltrare al Sindaco copia del verbale delle riunioni.

Art. 7 – Rapporti con altri organi istituzionali / amministrativi

Il Sindaco e/o il Presidente delle Commissioni Consiliari Permanenti possono chiedere la convocazione della Consulta delle Frazioni perché esprima parere su argomenti specifici.

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30 giugno 1997)